

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2613

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANESTRARI, FORNALE, PREARO, CENGARLE, BIANCHI GERARDO, TOROS**

*Presentata il 28 settembre 1965*

Estensione delle disposizioni contenute nelle leggi 8 novembre 1956, n. 1326 e 27 febbraio 1963, n. 225, agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie provenienti dai combattenti della guerra di liberazione ed arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 25 aprile 1945, a liberazione avvenuta, il Corpo volontari della libertà sciolse le sue file ed i partigiani ritornarono alle loro occupazioni civili. Contemporaneamente però i Comitati di liberazione nazionale, d'accordo con gli ufficiali del Governo militare alleato sedenti in ogni capoluogo di provincia, invitarono i vari comandanti delle formazioni partigiane a costituire dei reparti di polizia partigiana da affiancare alle questure che, data la situazione del momento con le loro forze non erano in grado di assicurare l'ordine pubblico.

E così furono costituiti, in varie città capoluoghi di provincia, reparti di polizia con ufficiali, sottufficiali e guardie, scelti dalle formazioni partigiane che, senza preoccuparsi del loro avvenire, prestarono servizio prima alle dirette dipendenze dei Comandi provinciali del Governo militare alleato e poi, dal 1° gennaio 1946, allorché l'Amministrazione passò al Governo italiano, alle dirette dipendenze dei questori.

Alcuni di tali reparti furono costituiti con un organico stabilito dagli stessi Comandi provinciali del Governo militare alleato, mentre altri furono costituiti in base ad accordi tra i Comitati di liberazione nazionale ed i questori delle città interessate. I gradi ed i

relativi incarichi agli ufficiali e sottufficiali, componenti detti reparti, furono attribuiti sia in relazione a quelli già rivestiti nelle formazioni partigiane, sia in base alle reali capacità e meriti. E nei primi mesi di servizio vi fu anche una severa selezione sia col licenziamento di coloro che si mostrarono non all'altezza dei difficili e delicati compiti loro devoluti, sia con qualche promozione di elementi particolarmente meritevoli e capaci.

Detto servizio di polizia partigiana fu lo devolvemente prestato sino all'autunno del 1946, sino a quando cioè un provvedimento legislativo, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, bandì un concorso fra il personale di detti reparti di polizia partigiana per il passaggio nei ruoli effettivi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. In base alle norme di detto decreto una parte degli ufficiali, sottufficiali e guardie transitò nei ruoli effettivi ed il rimanente, gradatamente, rientrò nella vita civile.

Le condizioni di arruolamento stabilite dal decreto n. 106 non offrivano certo delle condizioni di carriera adeguate ai meriti di chi, in possesso di tutti i requisiti giustamente richiesti, aveva dato alla Patria i suoi anni migliori, ma, purtroppo, da parte di chi queste condizioni aveva volontariamente ac-

cezzato, logicamente, non vi fu nessuna re-  
criminazione.

Varie leggi successive però, e da ultima la legge 27 febbraio 1963, n. 225, hanno disposto, ai fini della progressione della carriera, il riconoscimento del grado e della anzianità precedentemente acquisita da parte degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dal soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana (P.A.I.) e dalle disciolte Milizie della strada e portuale.

Le suddette leggi (derogando alle norme stabilite da precedenti leggi in base alle quali detto personale era stato arruolato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza) hanno fatto, logicamente, nascere una analoga questione per altra categoria dello stesso Corpo che, provenienti dai combattenti della guerra di liberazione, fondatamente lamenta la determinata disparità di trattamento ed il grave danno che, a suo carico, si è verificato.

Infatti, pur dovendosi considerare che in base alle norme di assunzione nessun diritto a riconoscimento dell'anzianità e grado precedentemente riconosciutogli il personale menzionato può vantare, si ritiene che non possa disconoscersi il fatto sopravvenuto per effetto della legge 27 febbraio 1963, n. 225, e che a seguito di esso debba eliminarsi la disparità che si è verificata tra categorie ora appartenenti allo stesso Corpo. In caso contrario continuerebbe ad avere vita un ingiustificato spostamento di ruolo ed una conseguente posizione di favore nella progressione di carriera a beneficio di un gruppo di personale e a danno di un altro.

Se non intervenissero norme di adeguamento, continuerebbe, tra l'altro, ad avere vita un trattamento di favore nei confronti

di un gruppo di personale la cui gran parte ha prestato servizio, sia pure in Corpi di polizia, ma anche con funzioni antipartigiane nella Repubblica sociale di Salò a danno di un altro gruppo di personale che ha invece prestato servizio volontario nelle file dei combattenti della guerra di liberazione.

È vero che i primi facevano parte di ruoli effettivi di Corpi disciolti in conseguenza di eventi bellici, ma è anche vero che i secondi, pur non appartenendo ad alcun ruolo, hanno volontariamente servito la Patria con gravi sacrifici e rischio della propria vita e di quella dei propri cari senza preoccuparsi dei compensi che avrebbero potuto ricevere a liberazione avvenuta ed hanno ancora continuato a servire la Patria, solo perché ne aveva bisogno, nelle file della Polizia partigiana.

Solo col normalizzarsi della situazione nazionale intervenne un provvedimento legislativo, il decreto n. 106, in base al quale avevano creduto di avere una posizione stabile. Ma fu seguito dalla legge 27 febbraio 1963, n. 225 !

Elementare senso di giustizia vuole però che questo stato di cose venga sollecitamente rimosso, provvedendo alla ricostruzione della carriera degli ex partigiani ora appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con il riconoscimento del grado e relativa anzianità col quale hanno servito la Patria prima nelle file partigiane e poi in quelle della polizia partigiana (chiamata anche, in un secondo tempo, ausiliaria).

È doveroso che chi ha sofferto e dato alla ricostruzione democratica della nazione non rimanga dimenticato ed attardato rispetto agli altri.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Le disposizioni contenute nelle leggi 8 novembre 1956, n. 1326 e 27 febbraio 1963, n. 225, sono estese anche agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie provenienti dai combattenti della guerra di liberazione ed arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a norma dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106 (*Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1946, n. 215) e 10 luglio 1947, n. 687.

## ART. 2.

Al personale di cui al precedente articolo 1 è riconosciuto il grado e la relativa anzianità corrispondenti alla qualifica partigiana a suo tempo riconosciutagli in base alla tabella allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93 (*Gazzetta Ufficiale* 17 settembre 1946, n. 210), oppure, se più conveniente, il grado e la relativa anzianità rivestito nei reparti di polizia partigiana alla data del passaggio dell'Amministrazione dello Stato dal Governo militare alleato al Governo italiano, 1° gennaio 1946.

Per effetto di tale riconoscimento il personale interessato ha diritto alla ricostruzione della carriera prevista dalla legge 27 febbraio 1963, n. 225. Il riconoscimento dei gradi di ufficiale e sottufficiale è subordinato al possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106.